

CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE ONLUS CASINA DEI BIMBI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "GIOCHIAMO IN PEDIATRIA". PERIODO NOVEMBRE - DICEMBRE 2016.

TRA LE PARTI

AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI REGGIO EMILIA, avente sede a REGGIO EMILIA in Piazza Prampolini 1 (Partita I.V.A. 00145920351), qui rappresentata a norma di legge dalla Dott.ssa ANNAMARIA FABBI - Dirigente del Servizio Officina Educativa

E

ASSOCIAZIONE ONLUS CASINA DEI BIMBI - di seguito denominata l'Associazione - avente sede legale a REGGIO EMILIA in Via Gandhi n. 22, 42123 Reggio Emilia (C.F./Partita I.V.A. 911090909356) - qui legalmente rappresentata da CRISTINA CONTINI nata a Carpi (MO) il 09/09/1966 e residente a Roma, in Via F.lli Ughelli, n. 22, domiciliata a Montericco di Albinea (RE), Via Oliveto n.24, in qualità di vice Presidente

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1

L'Associazione si impegna a curare il progetto "*Giochiamo in Pediatria*". Obiettivo del progetto è quello di trasformare il reparto pediatrico dell'Arcispedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia in uno spazio a misura di bambino ove possa trovare accoglienza e risposta non solo la parte malata dei piccoli pazienti ma anche quella sana.

Art. 2

La presente convenzione avrà validità a partire dal 21/11/2016 fino al 31/12/2016.

Art. 3

Scopo del progetto è quello di evidenziare il fatto che non tutto del "bambino malato" è malato: le progettazioni non si occupano della cura, bensì della parte sana dei bambini, dando valore al gioco, sviluppando strategie ludico-pedagogiche che possano aiutare il piccolo paziente ad andare oltre la brusca rottura con la quotidianità che spesso un'ospedalizzazione comporta.

Dopo una necessaria formazione iniziale, il compito dei volontari, reclutati presso l'Istituto Liceale socio-pedagogico "M. di Canossa" nell'ambito del progetto "Giovani Protagonisti", sarà quello di relazionarsi quotidianamente con bambini e famiglie di età, nazionalità e culture diverse. Tutte le attività si svolgeranno presso il reparto di pediatria dell'Arcispedale Santa Maria Nuova di Reggio Emilia, sia nella ludoteca, sia nelle stanze di degenza (nel caso i bambini non possano accedere agli ambienti comuni).

Data la delicatezza di un intervento di questo tipo, sia per l'ambiente in cui si svolge (l'ospedale), sia per l'utenza a cui si rivolge (i bambini ricoverati), si rende necessaria la presenza quotidiana di un tutor dell'Associazione che accompagni i giovani volontari, li sostenga nei momenti più delicati, organizzi e coordini le attività che vengono svolte in ludoteca e nel reparto, mantenga le relazioni con il personale ospedaliero.

Art. 4

L'Associazione si impegna:

- a. a garantire la formazione degli studenti ad opera dei formatori individuati dall'Associazione stessa;
- b. ad individuare il tutor da affiancare ai volontari;
- c. alla predisposizione dei turni di servizio settimanali;
- d. all'organizzazione delle attività che prevedono la presenza in ludoteca e/o reparto dei giovani volontari per 6 giorni a settimana, per 2 ore ogni turno giornaliero. Ogni turno prevede la presenza di due/tre volontari e del tutor;
- e. a garantire la presenza del tutor quando sono in turno i volontari Giovani Protagonisti;
- g. a gestire le relazioni e gli accordi con il personale del reparto;
- h. a monitorare costantemente il progetto;
- i. a partecipare agli incontri di verifica quindicinali con i referenti del Servizio Officina Educativa;
- j. a predisporre una relazione conclusiva sul progetto da presentare al Servizio Officina Educativa.

Art. 5

Il Comune di Reggio Emilia si impegna:

- a. a prendere accordi con l'Istituto Liceale socio-pedagogico "M. di Canossa" per ricondividere le finalità del progetto ed individuare la classe che parteciperà;
- b. a condividere con gli studenti ed i docenti referenti della classe individuata le finalità, le strategie e le azioni inerenti il progetto stesso;
- c. a partecipare agli incontri di verifica quindicinali con i referenti dell'Associazione;
- d. a partecipare agli incontri di verifica periodici con le insegnanti referenti del liceo "M. di Canossa".

Inoltre, a fronte delle prestazioni oggetto della presente convenzione il Servizio Officina Educativa riconosce alla Associazione Onlus Casina dei Bimbi un corrispettivo onnicomprensivo di € 2.500,00 (esente da IVA ai sensi dell'art. 10 punto 20 del DPR 633/72 e successive modificazioni e integrazioni) per il periodo 21/11/2016 – 31/12/2016.

Art. 6

L'Associazione risponderà direttamente e in ogni caso dei danni alle persone o alle cose, qualunque ne sia la natura o la causa, causati dal proprio personale nell'espletamento del progetto, precisandosi che resterà a suo carico il completo risarcimento dei danni arrecati e ciò senza diritto a compensi.

Art. 7

L'Amministrazione Comunale mantiene le funzioni di controllo del servizio, ne constata il regolare funzionamento, verifica l'efficienza e l'efficacia della gestione e si impegna a fornire la più ampia collaborazione mediante i referenti individuati.

Art. 8

L'Amministrazione Comunale si riserva il diritto di revocare senza preavviso il presente contratto a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento della sua esecuzione, ai sensi dell'art. 2237 del Codice Civile, fatto salvo il rimborso al prestatore d'opera delle spese sostenute ed il pagamento del compenso per l'opera svolta.

Fuori dei casi di impossibilità sopravvenuta ad effettuare la prestazione per oggettivi e provati motivi e di risoluzione per il grave inadempimento e grave errore ai sensi dell'art. 1453 C.C, qualora l'Associazione receda dal presente incarico, sarà tenuta al

pagamento di una penale pari al 25% della differenza tra il compenso complessivamente percepito fino al momento del recesso e quello che sarebbe stato percepito ad avvenuto svolgimento dell'incarico.

Art. 9

Le parti si impegnano a tenere riservate tutte le informazioni la cui diffusione possa nuocere alla tutela dei soggetti coinvolti, impegnandosi in particolare a trattare i dati, anche sensibili, per i soli scopi indicati nella convenzione nonché ad assicurare l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, previsti dal D.lgt. 196/2003, assicurando in ogni caso l'adozione delle misure indispensabili per la sicurezza dei dati, con particolare riferimento alle misure stabilite dagli artt. 11, 20, 22, 33, 34, 35 e 36 del D.lgt. 196/2003.

Art. 10

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 3 comma 8° della Legge n. 136/2010 e successive modifiche, l'appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente contratto, secondo la disciplina contenuta nella legge richiamata.

L'inadempienza di tale obbligo comporta la risoluzione di pieno diritto del contratto in essere, ai sensi dell'art. 1456 del Codice di Procedura Civile.

Art. 11

Entrambe le parti si impegnano a comporre in via amichevole eventuali controversie che dovessero insorgere nell'interpretazione e nell'applicazione delle presenti condizioni. Solo in caso di mancato accordo, per qualsiasi controversia, contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull'interpretazione, applicazione o esecuzione del presente contratto, competente e giudicante sarà il Foro di REGGIO EMILIA.

Art. 12

Per quanto non espressamente contemplato nel presente disciplinare, si richiama a quanto disposto dal Codice Civile e dai Regolamenti Comunali vigenti,

Reggio Emilia,

Per l'Associazione

Onlus Casina dei Bimbi

La Vice Presidente

Cristina Contini

Per l'Amministrazione Comunale di Reggio Emilia

Servizio Officina Educativa

Il Dirigente

Dott.ssa Annamaria Fabbi